



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - codice meccanografico

TRIC82100G - C.F.80004430551 - Distretto Scolastico n° 11

e.mail: tric82100g@istruzione.it - posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it Sito: www.icnamicentro.gov.it

**PROTOCOLLO SCOLASTICO
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2**

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente, con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e con i membri della commissione interna Covid-19 ai fini dell'adattamento alle ULTIME disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - PIANO SCUOLE 2021-2022 REV.02 DEL 13 OTTOBRE 2021 REG. UMBRIA.

L'aggiornamento riguarda alcune questioni introdotte dagli ultimi sviluppi legislativi con particolare riferimento al DL 122/2021 del 17.09.2021, in materia di estensione dell'obbligo della certificazione Verde o Green-Pass a scuola.

Si adotta una nuova procedura specifica per rimodulare alcune misure di prevenzione del contagio da Covid in relazione alla presenza in classe di alunni che per alcune sintomatologie certificate non possono indossare la mascherina chirurgica.

Si chiariscono alcuni aspetti in merito all'utilizzo delle **mascherine chirurgiche, nuove regole per quarantena e tamponi** e infine si mette a conoscenza tutta la popolazione scolastica ed i destinatari del presente protocollo sull'importanza del rispetto dei comportamenti.

Il presente Regolamento varrà fino al permanere dello stato di emergenza per il Covid-19 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica (pubblicazione sul sito della scuola alla sezione regolamenti).

L'obiettivo del presente Piano è stabilire le misure di contenimento e mitigazione del contagio in ambito scolastico al fine di garantire la continuità **dell'attività scolastica in presenza**.

L'individuazione tempestiva dei casi positivi e dei loro contatti in ambito scolastico rappresenta il principale strumento di contenimento dei contagi.

A tale scopo si rende necessario attivare procedure che siano in grado di garantire:

- **Diagnosi precoce**, entro le 24 ore, dei casi scolastici;
- **Corretta informazione** sia verso la scuola che verso le famiglie per il tempestivo allontanamento dei casi sospetti (sintomatici) e l'attivazione da parte dei familiari delle procedure previste (consulto con MMG Medico di medicina generale o PLS Pediatra)
- **Tempestivo tracciamento** dei contatti del **caso indice** con richiesta di test per la ricerca del SARS-CoV-2 nel più breve tempo possibile nei diversi contesti.

Tutte le scuole attuano i protocolli previsti dalle diverse linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità, che prevedono il distanziamento tra alunni di 1 metro e soprattutto il distanziamento tra alunni e docenti, indicando una distanza minima di 2 metri, la ventilazione dei locali, l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica a partire dalla scuola primaria; inoltre, sono state attuate ulteriori misure preventive come ad esempio apposizione di barriere in plexiglas ed uso di visiere, volte a ridurre il rischio di contagio.

Per le scuole dell'infanzia, per la fascia di età 3 – 6 anni, non sono applicabili misure di distanziamento, né l'uso di mascherine.

Il distanziamento e l'utilizzo di mascherine rappresentano un elemento imprescindibile per il contenimento della infezione in ambiente scolastico e la verifica della corretta attuazione rappresenta la condizione indispensabile per la applicazione delle procedure di contenimento di seguito definite.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla persona infetta e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina ovvero nel raggio di circa **1 metro**.

Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida.

Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.

Per “**contatti stretti** con un caso di COVID-19” si intendono le persone che hanno avuto presenza prolungata e significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi e/o dell'effettuazione del tampone del caso.

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:

- ✓ Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- ✓ Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
- ✓ Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
- ✓ Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

La quarantena è un periodo di isolamento e osservazione e riguarda i contatti stretti di un caso confermato che potenzialmente potrebbero sviluppare una infezione e che per questo motivo non devono stare a contatto con altre persone. La misura della quarantena è stata fissata a 7 o 10 giorni a seconda dell'avvenuta vaccinazione.

L'isolamento riguarda i casi positivi al test diagnostico, dunque infetti, ed è finalizzato a separarli dalle altre persone per tutta la durata del periodo di contagiosità.

REGOLE GENERALI

- La Scuola metterà a disposizione di chiunque entra nei locali scolastici, le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero e il gel igienizzante.
- Fornirà a tutto il personale (docenti, alunni collaboratori) un numero adeguato di mascherine chirurgiche e FFP2 (le mascherine **NON** devono essere riutilizzate dopo la programmata scadenza).

A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze **è fatto obbligo**, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

1. **Indossare** la mascherina chirurgica, o di livello di sicurezza superiore, tranne per gli alunni della scuola dell'infanzia per i quali non è previsto né il distanziamento né l'uso della mascherina e per gli altri casi previsti dalla normativa.
2. **Non** utilizzare mascherine sporche, usurate, di comunità, se non dotate di filtro e tutto quanto diverso dalle indicazioni del piano scuola e del presente Protocollo.
3. **Mantenere la** distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro.
4. **Disinfettare/lavare** periodicamente le mani.

Inoltre:

1. **Per il personale impegnato con bambini con disabilità**, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), in quanto sarà necessario trovarsi a meno della distanza di sicurezza prevista. L'utilizzo della Visiera di Protezione delle mucose degli occhi è prevista anche per il personale docente della Scuola dell'Infanzia per contatti ravvicinati con gli alunni.
2. **I collaboratori scolastici e i docenti** sono tenuti ad arieggiare periodicamente, **ogni ora per 5 minuti e tutte le volte che se ne ritiene la necessità**, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Prima dell'accesso agli edifici dell'istituto bisogna provvedere **autonomamente** alla rilevazione della temperatura corporea.
4. **L'accesso** agli edifici scolastici è vietato in presenza di febbre da 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. **L'ingresso** a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (tric82100g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale scolastico procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C, **si attiverà la procedura di sicurezza.**
7. **Le famiglie** degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a **mitigare** i rischi di contagio.
8. **Le famiglie** sono tenute a misurare la temperatura corporea degli alunni **prima dell'accesso nei locali scolastici e prima di prendere il pulmino.**
9. **Le specifiche situazioni** di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
10. **Per l'anno scolastico** 2021/2022 le riunioni, i colloqui, le elezioni, saranno effettuate in presenza e in modalità remota solo laddove non sia possibile garantire le norme di sicurezza.
11. **In tutti gli ordini di Scuola**, per eventuali necessità di comunicare con gli insegnanti in orari diversi rispetto ai colloqui stabiliti dal calendario annuale, i genitori possono fare richiesta formale scritta all'indirizzo mail del coordinatore di classe che si farà carico di programmare l'incontro.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Riferimento Normativo introdotto dal DL 122/2021

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

PROCEDURA SCOLASTICA

- ✓ **La verifica** del Green Pass avverrà attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione delle strutture scolastiche dal MIUR.
- ✓ **La piattaforma** è relativa a tutto il personale scolastico operativo nella scuola.
- ✓ **Ogni persona** che accede a scuola e non appartiene alla categoria indicata come “operatore scolastico” (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici). dovrà portare sempre con sé il green pass o su carta o impresso nel Qr code dello smartphone o altro dispositivo.

La persona delegata dal DS, sarà deputata al controllo dei green pass attraverso la applicazione “Verifica C 19” che come risultato darà spunta verde o azzurra (certificato valido) o spunta Rossa (certificato NON più valido). Non è dato sapere per motivi di riservatezza né deve essere assolutamente richiesto dal verificatore, la scadenza del certificato e la modalità di ottenimento (vaccino o tampone o altro).

MODALITÀ DI INGRESSO IN RELAZIONE A PRECAUZIONI IGIENICHE E UTILIZZO MASCHERINE “Protocollo d’intesa del 14.08.2021” Riferimento Normativo

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale.

PROCEDURA SCOLASTICA

ALL'INGRESSO

- ❖ Al fine di evitare assembramenti e di migliorare l'ingresso a scuola, nell'attesa del suono della campanella, gli alunni devono occupare tutto lo spazio disponibile.
- ❖ Al suono della campana di ingresso tutti gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera ordinata, indossando la mascherina chirurgica o di livello superiore di sicurezza e rispettando il distanziamento fisico.
- ❖ Gli studenti della scuola primaria e secondaria che arrivano a scuola dopo l'orario di ingresso, muniti di permesso firmato da un genitore o dal tutore, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
- ❖ Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina chirurgica. La mascherina chirurgica si indossa sia in posizione statica che dinamica; si può togliere solo nel caso in cui c'è **l'esenzione, per consumare la colazione** (stando al proprio posto) **in palestra** (solo in posizione statica in quanto viene garantito il distanziamento di almeno un metro), **a mensa**.
- ❖ A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

ALL'USCITA

- ❖ Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate dal docente di classe che curerà di assicurare che gli alunni siano distanziati e indossino la mascherina.
- ❖ A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

A SCUOLA

- ❖ Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre.
- ❖ Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- ❖ All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi.
- ❖ Al fine di limitare assembramenti (un alunno per volta), l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste.
- ❖ Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di lavarsi le mani con acqua e sapone prima di rientrare in classe.

CASO DI IMPOSSIBILITA' DI UN SOGGETTO A INDOSSARE LA MASCHERINA PER MOTIVI SANITARI

- L'alunno, provvisto di certificazione attestante la impossibilità di indossare la mascherina chirurgica, sarà posizionato nei pressi della cattedra o del luogo ove solitamente staziona il docente per svolgere la sua lezione, in modo tale da mantenersi a 2 metri (come per l'insegnante) dalle file dei banchi degli altri alunni.
- Ogni docente che svolgerà lezione nell'aula ove si trova l'alunno, sarà provvisto di mascherina FFP2 al pari dei colleghi che svolgono il sostegno. L'utilizzo della mascherina FFP2 per tali docenti sarà limitato alla permanenza nella classe interessata che cambierà prima di uscire dalla stessa.
- L'aula dovrà essere ventilata di frequente aprendo le finestre a intervalli regolari anche in presenza di temperature più rigide.
- Per tutte le altre situazioni si raccomanda di vigilare sul mantenimento della distanza interpersonale tra gli alunni

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

“Protocollo d’intesa del 14.08.2021” Riferimento Normativo

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

PROCEDURA SCOLASTICA

- Per mantenere alta l’attenzione sul rispetto della **distanza interpersonale di 1 metro** in ogni occasione l’I.C ha promosso fin dallo scorso anno **una efficace azione informativa**.
- **La distanza di metri 2 tra la cattedra e la prima fila dei banchi, è in vigore fin dallo scorso anno in tutte le aule.**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PER LE SCUOLE CON SERVIZIO MENSA

Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività di mensa, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza. Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

- **un piano di pulizia** e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività di mensa;
- **su proposta** del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi degli spazi adibiti a mensa, all’interno della stessa giornata;
- **l’organizzazione** dei turni di refezione;
- **la pianificazione** dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- **l’adozione** di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

Riferimento Normativo *Protocollo d'intesa del 14.08.2021*

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

PROCEDURA SCOLASTICA

- Le Aule sono state ridimensionate in base alle nuove esigenze operative per il rispetto delle distanze interpersonali tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. Nello specifico ogni plesso è stato valutato in presenza dal DS, il RSPP (responsabile servizio prevenzione protezione) e i responsabili di plessi per determinare la migliore disposizione dei banchi.
- Allo stato attuale **non** è previsto alcun ricorso alla formazione a distanza e gli spazi a disposizione sono sufficienti per garantire la ripresa delle lezioni in presenza. Per i singoli plessi l'utilizzo dei locali mensa non ha subito importanti variazioni.
- **Nelle aule scolastiche** caratterizzate da una eterogeneità strutturale, di gestione e controllo, tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre, di eventuali balconi e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo, come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo ingresso di "aria fresca" – **comunque effettuare sempre un ricambio d'aria ad ogni cambio di ora.**
- **Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico**, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
- **Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni**, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

“Protocollo d'intesa del 14.08.2021” Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.

PROCEDURA SCOLASTICA

Il DS ha previsto la gestione di casi sospetti a Scuola esattamente secondo il protocollo e nota diffusa dall'ISS n.58 – Nei singoli plessi sono presenti aule COVID o meglio definite “stanze accoglienza ed isolamento.

ALUNNO

- Qualora un **ALUNNO** dovesse riferire sintomi quali febbre, da 37,5°C in su e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse secca, si procederà ad isolare la persona nell'ambiente dedicato.
- Il referente Covid del plesso provvederà ad avvertire **il referente Covid dell'Istituto, il DS, i genitori, e contestualmente trasferisce l'alunno nell'aula Covid.**
- **Ai genitori, dopo avere fatto uscire l'alunno da scuola, spetterà il compito di allertare** le autorità sanitarie competenti (MMG O PLS) e informare la scuola dello stato di salute dell'alunno e della eventuale necessità di attuare il protocollo previsto.
- Il referente dell'Istituto, in caso di esito positivo, comunica immediatamente con il **SISP** (Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica) per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione (presenze e spostamenti dei soggetti coinvolti, l'elenco dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti la data di inizio dei sintomi se il caso è sintomatico oppure la data di prelievo del test positivo negli asintomatici), effettuando l'indagine epidemiologica in ambito scolastico.
- L'Istituto provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dal **SISP**, tra cui la prescrizione dei tamponi e l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con l'alunno positivo.
- **SISP**, in base all'esito del monitoraggio e della sorveglianza del gruppo classe coinvolto, effettua le valutazioni e comunicazioni finali alla scuola.
- L'alunno potrà rientrare a scuola con apposito certificato di idoneità alla frequenza.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG (Medico di medicina generale) redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

- Qualora l'alunno presenti sintomi, anche riconducibili a quelli compatibili con COVID, ma senza l'alterazione della temperatura e manifesti al docente l'indisposizione, quest'ultimo provvederà a contattare i genitori senza l'attivazione della procedura per sospetto COVID e il caso verrà trattato secondo le specificità e sempre dopo confronto e accordo con genitori/tutori. **Al rientro in classe (anche dopo un giorno) dovrà fornire o un certificato medico o l'autocertificazione. (SITO SCUOLA MODULISTICA GENITORI)**
- L'alunno assente per malattia, **dopo 3 gg**, può rientrare in classe previa presentazione del certificato medico o autocertificazione.
- L'alunno assente per motivi diversi dalla malattia, per più di 3 gg, può rientrare in classe previa presentazione di un'autocertificazione, a firma dei genitori/tutori, che dichiara la motivazione dell'assenza.
- Gli alunni della Scuola dell'Infanzia assenti, per più di 3 gg, rientreranno in classe previa presentazione di un'autocertificazione. (Sito scuola Modulistica Genitori).

SEGNALAZIONE DIRETTA DI UNO O PIU' CASI

Per quanto riguarda la segnalazione diretta di uno o più casi positivi in ambito scolastico, le comunicazioni verranno immediatamente prese in carico dal Dipartimento di Prevenzione per la gestione del gruppo classe.

- **Il, T0,**(tempo 0), tempo per il tampone è da considerarsi il giorno successivo alla segnalazione per le comunicazioni dei contatti dei casi positivi giunte **entro** le ore 18:00;
- è da considerarsi 2 giorni dopo, per le comunicazioni dei contatti giunte **oltre** le 18:00.

In questi casi, sarà cura **del dirigente scolastico** comunicare agli interessati la sospensione dell'attività didattica del gruppo-classe per il giorno seguente tramite i flussi di comunicazione in uso con le famiglie, in attesa delle disposizioni del MEDICO REFERENTE DEL Dipartimento di Prevenzione.

Nel caso di test antigenico rapido immuno-cromatografico positivo (ad es. test effettuato in farmacia), nelle more della conferma con test molecolare, il soggetto non deve essere ammesso a scuola e deve rimanere al domicilio attivando il medico curante. Nel caso presenti sintomi suggestivi di COVID, lo si considera caso confermato e si attiva la procedura specifica.

Se il soggetto è asintomatico, prima di attivare le procedure previste, si attende la conferma con il test molecolare.

Acquisiti tutti gli elementi di valutazione del contesto di rischio specifico, si procede all'applicazione delle misure indicate nelle successive tabelle.

Rimane ferma la discrezionalità del Referente COVID del Dipartimento di Prevenzione di applicare misure più restrittive in presenza di situazioni a particolare rischio o all'evolversi del contesto epidemiologico, che possono prevedere anche l'estensione della attività di testing alle classi dell'intero plesso scolastico.

In ogni caso, come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021, **la quarantena sarà differenziata in base alla situazione vaccinale:**

- quarantena di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14 giorni e test in settima giornata;
- quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati e test in decima giornata;
- **nel caso il tampone prescritto venga rifiutato**, il singolo soggetto verrà posto in quarantena per 14 giorni con l'indicazione di segnalare eventuali sintomi suggestivi di COVID al proprio medico curante, senza interferire con le procedure di riammissione applicate al resto del gruppo classe;
- se la prescrizione del test coincide con un giorno festivo in cui non è possibile effettuare il tampone, il test verrà spostato al primo giorno feriale utile;
- la riammissione a scuola di un caso positivo (docente, alunno, personale ATA) è autorizzata esclusivamente a seguito dell'avvenuta negativizzazione (**test CLEIA negativo**).

CASO SOSPETTO (alunno, docente, personale ATA sintomatico)

- In presenza di sintomi suggestivi di COVID in **ambito extra-scolastico**, il soggetto dovrà contattare il proprio MMG/PLS e **non dovrà recarsi a scuola**.
- Se i sintomi si manifestano in **ambito scolastico**, il Dirigente scolastico **dovrà** applicare la procedura già prevista dal protocollo ministeriale.

SCUOLE DELL'INFANZIA (ETÀ 3-6 ANNI) CASO POSITIVO ALUNNO:

- **Tutti i contatti stretti** individuati sono **sottoposti** a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0, tempo 0).
- **Tutta la sezione**, compresi i collaboratori scolastici se hanno svolto attività di assistenza sul bambino, **sarà posto in quarantena** e tutti saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto a rischio, a seconda dello stato vaccinale.

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	ALTRE CLASSI O ALTRI CONTESTI SCOLASTICI
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	SI	SI*	SI	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	SI	SI*	SI	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	SI	SI*	SI	

*se attività diretta sul caso (igiene personale)

CASO POSITIVO DOCENTE:

- **Tutti i contatti stretti** individuati effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0).
- **I bambini della stessa sezione** saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) e **posti in quarantena**. In caso di comparsa di sintomi sarà cura del pediatra richiedere test-molecolare.
- Il tampone verrà ripetuto al T10 per concludere la quarantena.
- **I docenti in presenza con il caso positivo**, verranno posti in quarantena con tampone al T0 e dopo 7gg o 10 gg, in relazione allo stato vaccinale.

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	ALTRE CLASSI O ALTRI CONTESTI SCOLASTICI
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	SI	NO*	SI	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	SI	NO*	SI	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	SI	NO*	SI	

*salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica.

CASO POSITIVO COLLABORATORE SCOLASTICO:

- Se rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti con docenti e altri collaboratori scolastici ma solo con i bambini.
- A seguito di attenta valutazione sugli eventuali contatti verrà utilizzato il **protocollo seguito per i docenti**.
- I bambini individuati come contatti stretti effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0), saranno posti in quarantena e sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg. dal contatto con il caso indice.

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	ALTRE CLASSI O ALTRI CONTESTI SCOLASTICI
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	NO*	NO*	SI	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena	NO*	NO*	SI	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	NO*	NO*	SI	

* Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CASO POSITIVO ALUNNO:

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) **effettuerà un tampone antigenico quantitativo (CLEIA)** nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone del T0.
- Ciascuno dei contatti individuati, **all'esito negativo del test**, potrà riprendere la frequenza scolastica presentando il referto negativo del test T0, **con l'obbligo** di comunicare tempestivamente la comparsa di eventuali sintomi covid correlabili.
- **Dopo 5 giorni dal T0** saranno sottoposti a un ulteriore tampone, senza interrompere la didattica.
- **All'esito positivo** del test di 1 o più contatti, verrà disposta **la quarantena** di tutto il gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. Frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	ALTRE CLASSI O ALTRI CONTESTI SCOLASTICI
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	SI	NO	SI	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	NO*	NO	NO	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5gg dal T0	SI	NO	SI	
Quarantena se 1 o più positivi al test.	NO	NO	SI	
In caso di quarantena, test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice , a seconda dello stato vaccinale	NO	NO	SI	

* In caso di contatto stretto (es. insegnante di sostegno) si segue la regola dei contatti stretti con quarantena e tampone molecolare al T0 e T7-T 10

CASO POSITIVO DOCENTE e PERSONALE NON DOCENTE:

- **Gli alunni delle classi del docente positivo** effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0), dovranno restare in isolamento fino all'esito del tampone T0.
- **Ciascuno dei contatti individuati**, all'esito **negativo** del test, potrà riprendere la frequenza scolastica presentando il referto negativo del test T0, con obbligo di comunicare tempestivamente la comparsa di eventuali sintomi covid correlabili.
- **Dopo 5 giorni dal T0** saranno sottoposti a un **ulteriore** tampone, senza interrompere la didattica
- **All'esito positivo** del test di 1 o più contatti, verrà disposta **la quarantena di tutto il gruppo classe esclusi i docenti** (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).

AZIONI	DOCENTI	COLLABORATORI SCOLASTICI	BAMBINI	ALTRE CLASSI O ALTRI CONTESTI SCOLASTICI
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al t0	NO*	NO	SI	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Quarantena se tutti i test negativi	NO	NO	NO	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 5 gg dal test al t0	NO*	NO	SI	
Quarantena se 1 o più positivi al test	NO	NO	SI	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 7 o 10 gg dal contatto con il caso indice, a seconda dello stato vaccinale.	NO	NO	SI	

*** Salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica e per i docenti e gli operatori in compresenza.**

